

ti il credito fondiario ed il credito edilizio, o qualsiasi altro Ente, ivi compresi la Cassa depositi e Prestiti ed il Debito Pubblico, a verso dovuto pagare o conseguire all'Inasubasciantone quietanza in nome dell'Istituto medesimo.

L'Amministrazione del Debito Pubblico ha fatto, recentemente, conoscere di non ritenere più valida tale deliberazione per quanto si attiene alle operazioni da effettuarsi su titoli emessi dallo Stato, opponendo che, a norma dell'art. 27 del Regolamento sul Debito pubblico (R.D. 19 febbraio 1911, n. 298) "il tramutamento delle rendite e titoli da un minuziatore al portatore è considerato nei suoi effetti quale atto di alienazione", e che le operazioni riflettenti l'incasso tanto dei premi sorteggiati sui titoli quanto degli importi corrispondenti ai titoli scaduti, sono da essa Amministrazione ritenute anch'essi atti di straordinaria amministrazione, di competenza, quindi, ai sensi dell'art. 8 n. 12 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966, del Consiglio di amministrazione.

Secondo il punto di vista del Debito